



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA - APPROVAZIONE

L'anno duemiladieci addì nove del mese di giugno nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale è stato convocato in prima convocazione per le ore 18:00 ed in seconda convocazione per le ore 20:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

Alle ore 18:00 sono presenti i Signori:

N. C	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	SIBILLE BRUNA	Sindaco	<i>x</i>	•
2.	BAILO FABIO	Consigliere	X	
3.	BALESTRA GIANCARLO	Consigliere	x	
4.	BERGESIO VALTER	Consigliere	X	
<i>5</i> .	COMOGLIO GIOVANNI	Consigliere	,	X
6.	DAMASCO CHRISTIAN	Consigliere	X	
7.	DELLAROSSA FEDERICO	Consigliere	X	
8.	ELLENA MARCO	Consigliere	X	
9.	FERRERO CRISTOFORO	Consigliere	X	
10.	FERRERO PIETRO	Consigliere	X	
11.	FERRO CESARE	Consigliere	X	
12.	GAIA GUIDO	Consigliere	X	
13.	GALLIZIO CLAUDIO	Consigliere	X	
14.	GIVERSO PIO	Consigliere	X	
15.	LACERTOSA CLAUDIO	Consigliere	\hat{x}	
16.	MODA MARCO FELICE	Consigliere	X	
17.	PIRRA PIER GIORGIO	Consigliere	X	
18.	RUSSO ROBERTO	Consigliere		X
19.	TESTA RAIMONDO	Consigliere	X	,,
20.	TRIPODI DAVIDE	Consigliere	·X	
21.	VUERICH GIAN MASSIMO	Consigliere	v X	

Sono presenti gli Assessori:

LUSSO MARCELLO, BONETTO GIUSEPPE, BORRELLI MASSIMO, CONTERNO BIAGIO, FOGLIATO GIOVANNI, MESSA LUCIANO, RIZZO ALBERTO.

Assiste il Segretario Generale: DOTT. PROIETTI FABRIZIO.

Il Signor BAÏLO FABIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

○.C.C. N. 54 DEL 9.6.2010

GGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI OTOVOLTAICI A TERRA – APPROVAZIONE.

Al momento della trattazione del presente atto, sono presenti i Sigg.ri: SIBILLE BRUNA, BAILO ABIO, DAMASCO CHRISTIAN, DELLAROSSA FEDERICO, ELLENA MARCO, FERRERO CRISTIFORO, ERRERO PIETRO, FERRO CESARE, GAIA GUIDO, GALLIZIO CLAUDIO, GIVERSO PIO, LACERTOSA LAUDIO, MODA MARCO FELICE, RUSSO ROBERTO, TESTA RAIMONDO, TRIPODI DAVIDE, VUERICH JIAN MASSIMO.

Il Sindaco e l'Assessore all'ambiente riferiscono:

E' cresciuta negli ultimi anni la consapevolezza che è necessario sviluppare e potenziare la produzione di energia elettrica da fonti energetiche alternative e rinnovabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti nel protocollo di Kyoto;

La riduzione di emissioni inquinanti e gas serra e l'incremento dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili rientra tra gli obiettivi generali di politica energetica ed ambientale stabiliti a livello di comunità internazionale, con conseguenti ricadute a livello locale;

Le strategie e gli indirizzi di politica energetica ed ambientale individuate a livello di comunità internazionale, con l'obiettivo principale di ridurre le emissioni inquinanti ed i gas serra, comportano ricadute a livello locale;

L'Italia ha recepito la Direttiva Europea 2001/77 con il D. Lgs. N. 387 del 29/12/2003;

La tecnologia del fotovoltaico è stata identificata come tecnologia per la produzione di energia elettrica capace di contribuire alla diminuzione dell'utilizzo di energia primaria di origine fossile e riduzione delle emissioni di anidride carbonica;

In tale ottica si inserisce il diffondersi di "parchi fotovoltaici", mediante la scelta di appezzamenti di terreno agricolo con ottima esposizione alla fonte solare privi di ostacoli quali alberi, costruzioni o rilievi del suolo in grado di ombreggiarne la superficie, che costituisce componente essenziale per il raggiungimento della finalità;

Da questo punto di vista il territorio locale risulta particolarmente favorito;

Per quanto precede l'Amministrazione Comunale ritiene che la produzione elettrica da energie rinnovabili, specie quella di provenienza solare, sia incentivata e meritevole di tutte le considerazioni, in particolare al riguardo della riduzione dell'emissione di anidride carbonica e risparmio di combustibili fossili; ritiene tuttavia che il territorio comunale debba comunque essere tutelato e regolamentato sotto l'aspetto del consumo del suolo agricolo e per quanto riguarda la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 reca l'oggetto: "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche innovabili nel mercato interno dell'elettricità"; In particolare il comma 7 dell'art. 12 del suddetto D.Lgs. dispone che: ""gli impianti di produzione di energia elettrica - di cui all'art. 2, primo comma, lettere b) e c) – possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani irbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel tettore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari

locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla Legge 5 marzo 2001, n. 57 artt. 7 e 8, nonché del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 art. 14"";

Inoltre il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 reca i: "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"; In particolare, il comma 9 dell'art. 5 del D.M. 19.02.2007 sopra citato dispone che, ""ai sensi dell'art. 12 – comma 7 – del D.Lgs. n. 387/2003, anche gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d'uso dei siti di ubicazione dei medesini impianti fotovoltaici";

Il Piano Territoriale Regionale, vigente dal 1997, relativamente ai suoli ad eccellente produttività, ascrivibili alla I^ e II^ classe di capacità d'uso, evidenzia che "le politiche territoriali regionali e locali devono confermare gli usi agricoli specializzati e scoraggiare variazioni di destinazione d'uso suscettibili di compromettere o ridurre l'efficiente utilizzazione produttiva dei suoli" e che la pianura agricola locale è individuata fra i suoli ad eccellente produttività;

Benché la tecnologia fotovoltaica consenta di produrre energia "pulita", utilizzando una fonte rinnovabile, non la si può considerare priva tout court di impatto sull'ambiente, in particolare se realizzata mediante impianti a terra di pannelli fotovoltaici su suoli liberi. Gli impianti fotovoltaici posti su terreni rischiano di ridurre fortemente l'attività fotosintetica e la biodiversità, con un impoverimento progressivo del tenore di carbonio nel suolo e di biomassa emergente: la conseguenza più evidente è l'emissione anziché la fissazione di CO2 climalterante (il suolo rappresenta il maggior pozzo di assorbimento di carbonio);

Il Comune di Bra è caratterizzato da un'attività agricola di eccellenza: si veda a tal proposito la produzione agricola degli "orti di Bra" nonché l'allevamento del bestiame che rivestono un ruolo importante nell'economia cittadina;

E' necessario contemperare gli interessi legati al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni inquinanti con le esigenze di tutela del territorio agricolo che è un bene prezioso da salvaguardare al fine di valorizzare le tradizioni agroalimentari locali, la biodiversità, la cultura ed il paesaggio rurale;

A tal fine l'Amministrazione comunale di Bra ritiene opportuno regolamentare la realizzazione di parchi fotovoltaici a terra al fine di evitare un eccessivo e indifferenziato consumo del suolo agrario seppure i temi di qualità dell'aria, del risparmio energetico, del risparmio idrico e l'uso di energie alternative siano tra gli obiettivi posti come prioritari in tutte le azioni;

A seguito di un attento esame della situazione ambientale ed agricola della realtà braidese l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di individuare aree e luoghi dove è possibile insediare i campi fotovoltaici. E' stata quindi individuata un'ampia area agricola, rappresentata nella cartografia allegata al Regolamento, che seppure riconosciuta come classe di capacità d'uso dei suoli in parte in classe 2° in realtà non possiede qualità di fertilità degne di particolare attenzione; si tratta della zona dei cosiddetti "prati molli" dove l'attività agricola consiste nel seminativo; si è poi stabilito di consentire la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle aree industriali e commerciali, sulle coperture dei capannoni produttivi, artigianali, commerciali e nelle aree dismesse di cave ed ex discariche. Gli interventi devono inoltre risultare compatibili con lo stato del dissesto idrogeologico e con i vincoli che eventualmente siano presenti nell'area.

E' stato pertanto redatto dalla Ripartizione Amministrativa - Ufficio Ambiente il "Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra" che è stato sottoposto, con parere favorevole all'unanimità, all'esame della Commissione Consiliare per l'Ambiente e a quella per l'Urbanistica nella seduta congiunta svoltasi in data 03.06.2010;

Al riguardo è stato acquisito il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica rilasciato congiuntamente dal Dirigente reggente responsabile del Servizio Ambiente e dal Capo Ripartizione Urbanistica ai sensi dell'art. 40 dello Statuto Comunale:

L'approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale, al quale la Giunta Comunale ha stabilito di rimetterlo per l'adozione del seguente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Udito il relatore;

Sentita la discussione dei presenti in merito;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 40 dello Statuto comunale e dato atto che dallo stesso non emerge alcun rilievo;

A seguito dell'avvenuta votazione, nei termini sottoriportati

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni contenute nelle premesse, il "Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra" che si compone di n° 8 articoli ed una tavola grafica in scala 1/20.000, formato A3, redatto dalla Ripartizione Amministrativa Ufficio Ambiente del Comune di Bra, che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il Regolamento si applicherà alle istanze pervenute in data successiva alla sua entrata in vigore.

Si dà atto che escono i Consiglieri Tripodi e Russo: Presenti n. 15

PRESIDENTE: Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola pongo in votazione il provvedimento nella formulazione predisposta dalla Giunta Comunale.

Presenti n. 15 Assenti n. 6 (Balestra, Bergesio, Comoglio, Pirra, Tripodi, Russo)

Votanti n. 15 Favorevoli n. 15

Il Presidente dà quindi atto che il provvedimento risulta approvato nella formulazione predisposta dalla Giunta Comunale.

Con separata ed unanime votazione (Votanti n. 15 Favorevoli n.15), resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma D.Lgs. 267/2000.

Si dà atto che la seduta continua con l'esame delle interrogazioni rimaste in sospeso per esaurimento del tempo regolamentare, per le quali si rimanda al verbale n. 44 in data odierna, e alle ore 1,40 del giorno 10.6.2010, il Presidente dichiara chiusa la seduta.



Provincia di Cuneo

Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra

Art. 1 – Definizioni	1
Art. 2 – Riferimenti normativi	
Art. 3 – Campo di applicazione	
Art. 4 – Impianti di produzione di energia in zona agricola	2
Art. 5 – Dismissione degli impianti in area agricola	
Art. 6 – Impegno convenzionale	
Art. 7 – Sanzioni	4
Art. 8 – Disposizioni finali	4
Allegato	

Art. 1 – Definizioni

- 1) Ai fini del presente Regolamento trovano applicazione le seguenti definizioni:
- a) per "fonti rinnovabili" si intendono come tali quelle elencate all'art. 2 del D. Lgs.387/2003, ovvero: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);
- b) impianto solare fotovoltaico: impianto per la produzione diretta di energia elettrica mediante la conversione della energia irradiata dal disco solare, comprensivo di moduli fotovoltaici, gruppo di conversione (inverter), cavi di collegamento, quadri elettrici, cabine di trasformazione, piste di accesso e servizio, ed, in generale, tutti i componenti e le infrastrutture necessarie ad una installazione a regola d'arte, alla corretta manutenzione ed immissione nel punto di connessione dell'energia prodotta nella rete elettrica o nel punto di connessione e smistamento alle singole utenze elettriche da essi alimentate, ivi comprese le strutture di vettoriamento della stessa;
- c) campo fotovoltaico: impianto solare fotovoltaico poggiante direttamente sul suolo tramite appositi supporti o strutture, compresi gli impianti ad inseguimento;
- d) potenza nominale o di picco: massima potenza erogabile dal generatore fotovoltaico in condizioni di funzionamento standard (STC: irraggiamento 1 kW/m² e temperatura di 25°C).

Art. 2 – Riferimenti normativi

- 1) Il presente Regolamento, ove non si esprime in maniera diversa e/o più restrittiva, recepisce tutte le prescrizioni, le linee guida e le disposizioni dei seguenti riferimenti normativi e legislativi:
- a) Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b) Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2007, n. 26-7469 Relazione programmatica dell'energia approvata con DGR n°30-12221 del 28 settembre 2009;
- c) Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 88-13271 Approvazione dei Manuali Operativi e di Campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale;
- d) Il presente Regolamento è integrativo agli strumenti urbanistici ed amministrativi, quali il Regolamento Edilizio, il Regolamento di Igiene, il Regolamento di Polizia Rurale e le Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRGC.
- 2) Sono fatte salve tutte le normative applicabili in materia di beni culturali, paesaggio ed edilizia.

Art. 3 – Campo di applicazione

1) Il presente regolamento disciplina le installazioni e le ristrutturazioni, sul territorio comunale, di campi fotovoltaici la cui potenza di picco è superiore a 20 kW_p ;

2) Sono esclusi dal presente regolamento gli impianti solari fotovoltaici la cui installazione è prevista su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione, a prescindere dalla potenza nominale.

Art. 4 – Impianti di produzione di energia in zona agricola

- 1) Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e simili, così come definiti dall'art. 2 del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, sono caratterizzati da un consumo di suolo talvolta anche considerevole (a titolo esemplificativo per installare un impianto fotovoltaico "a terra" da 1 MW, sono necessari circa 2,5 ettari di terreno); si riscontra, quindi, la necessità di offrire alcuni criteri di pianificazione volti a consentire una valutazione sul livello di accoglibilità, da parte del territorio, di infrastrutture fotovoltaiche o in generale per la produzione di energie da fonti rinnovabili e simili, su zone a destinazione agricola.
- 2) La produzione di energia fotovoltaica è consentita con la posa dei pannelli prioritariamente sulle coperture dei fabbricati (pannellatura integrata o parzialmente integrata). Ad avvenuta saturazione delle coperture esistenti, caratterizzate da idonea esposizione, per singola azienda o società proponente l'intervento, è ammesso l'impianto a terra specificatamente alle condizioni riportate negli articoli seguenti. Si precisa che, nei casi in cui la potenza dell'impianto in progetto risulti essere in misura di due volte maggiore rispetto a quella che le coperture dei fabbricati esistenti potrebbero effettivamente produrre, si può tralasciare l'installazione dei pannelli sulle stesse coperture andando esclusivamente ad occupare le zone a destinazione agricola limitrofe componendo un unico impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sempre alle condizioni riportate negli articoli seguenti.
- 3) In ottemperanza dell'art. 12 comma 7 del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, nell'ubicazione di impianti per la produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1 dello stesso, si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

Tali impianti saranno sottoposti ad iter autorizzativo da parte dell'ente comunale e la loro installazione sarà vincolata ai criteri sotto elencati:

- a) il Comune di Bra ha individuato come zona possibile per l'installazione dei pannelli fotovoltaici in impianti "a terra" quella indicata nella cartografia allegata; tale porzione di territorio è stata individuata escludendo quelle zone che storicamente sono caratterizzate da una più elevata fertilità/produttività agronomica;
- b) all'interno di tale zona evidenziata in cartografia sono comunque da escludere le cascine storiche con relativa fascia di rispetto di 500 m e i territori che appartengono alla classe III del PAI per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici;
- c) su tutto il territorio comunale, sono idonee per ospitare eventuali localizzazioni degli impianti oggetto del presente regolamento, tutte le aree ove sorgono discariche di rifiuti esaurite, le ex-cave, le aree produttive, commerciali, piazzali e aree a parcheggio, ovvero aree già compromesse dal punto di vista urbanistico, purché non siano aree dissestabili dal punto di vista geologico e idrogeologico, territori compresi all'interno della Zona di Salvaguardia delle Rocche del Roero, che non siano aree boscate e che non siano zone comprese nel D. Lgs. 42/2008.
- 4) Affinché le tipologie di impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ed in particolare per quanto riguarda l'installazione di pannelli fotovoltaici a terra, possano trovare accoglimento, occorrerà obbligatoriamente provvedere a soddisfare le seguenti disposizioni:
- a) l'area di intervento deve essere mantenuta ad uso agricolo, con divieto per ogni tipo di pavimentazione. Il lotto dovrà essere recintato, con tipologia di recinzione consona per l'ambiente rurale posta a 20 cm da terra. Qualora siano indispensabili nuovi tratti viari di accesso all'impianto, questi dovranno essere adattati sul suolo esistente, seguendone le altimetrie (pista in terra), con divieto per ogni tipo di pavimentazione o rilevato stradale;

- b) occorrerà prevedere un apposito mascheramento delle diverse tecnologie attraverso piantumazione di siepi e arbusti autoctoni continui su tutto il perimetro, di altezza non inferiore a quello dei pannelli installati, con lo scopo di ripristinare parzialmente la configurazione paesaggistica del sito;
- c) installazione degli impianti ad un'altezza di almeno 50 cm da terra in modo da permettere agli animali di piccola taglia la possibilità di transitare indisturbati all'interno del terreno destinato al posizionamento dello stesso;
- d) realizzazione di un sistema di opere accessorie per la regimazione delle acque;
- e) la struttura di sostegno dovrà essere dimensionata per il carico dei pannelli e sovraccarichi di legge. Sono escluse fondazioni in cemento e verranno ammessi solamente gli ancoraggi al suolo mediante avvitamento in piena terra. E' comunque ammessa la realizzazione di una piccola "piattaforma" nei limiti necessari per la collocazione della cabina elettrica, dei contatori, inverter, ed elementi tecnologici di servizio all'impianto;
- f) nelle aree agricole utilizzate per l'installazione dei campi fotovoltaici dovranno essere comunque effettuate adeguate cure colturali (sfalci, cura della copertura erbosa, ecc.) al fine di evitare l'impoverimento e l'erosione dei terreni;
- g) le aree agricole su cui sono ubicati i campi fotovoltaici potranno, ove ciò sia possibile, continuare ad ospitare coltivi;
- h) è precluso l'uso di diserbanti e deve essere garantito il mantenimento della coltre erbosa ove il terreno su cui sono insediati i campi fotovoltaici non sia destinato a coltura;
- i) è precluso l'utilizzo di prodotti detergenti chimici per la manutenzione dei pannelli.
- 5) Devono essere rispettate i seguenti parametri dimensionali e distanze:
- a) distanza dai confini con altre proprietà private: mt. 6,00;
- b) distanza dalla viabilità pubblica: si applicano le disposizioni stabilite dalle norme di
- P.R.G.C. per la nuova edificazione;
- c) distanza da fabbricati, interni ed esterni alla proprietà: mt. 10,00;
- d) altezza massima di installazione dal suolo: mt. 3,00.
- 6) Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda al Codice Civile.

Art. 5 – Dismissione degli impianti in area agricola

- 1) Al termine della vita utile dell'impianto, tutti i campi fotovoltaici, comprensivi di eventuali corpi o manufatti accessori, dovranno essere smantellati a cura e spese del titolare dell'impianto o, ove egli non provveda, del proprietario del terreno, con contestuale rimessa in pristino del sito entro un anno. Tale circostanza dovrà essere esplicitamente riportata nel titolo abilitativo. Il periodo di un anno è prorogabile previa motivata richiesta all'autorità competente.
- 2) Il termine della vita utile dell'impianto è dato dalla perdita di produttività dell'impianto determinata sulla base del permanere di produzione elettrica continuativa, in misura inferiore al 20% della originaria potenza di picco. Al fine di consentire il dovuto controllo del rendimento dell'impianto stesso, il titolare produce, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal quindicesimo anno dal termine dei lavori di installazione, documentazione atta a consentire tale verifica, nelle forme dell'autocertificazione ed, in loro presenza, di fatture da parte della società acquirente l'energia o dati desumibili dai contatori ubicati nell'impianto.
- 3) Deve essere prodotta polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, a garanzia del regolare e corretto smaltimento dell'impianto e riconduzione del suolo allo svolgimento dell'attività agricola, di importo pari al doppio dei costi stimati, in base al computo metrico estimativo, relativi allo smaltimento/ripristino stesso.
- 4) L'omissione dello smontaggio dell'impianto e/o della remissione in pristino del sito nei termini sopra descritti comporterà, da parte dell'Amministrazione, l'intervento sostitutivo e l'applicazione delle norme penali di cui al D.Lgs. 380/2001 e s.m.i.
- 5) E' comunque fatta salva la possibilità di ristrutturazione dell'impianto previo avvio di nuovo iter procedimentale.

Art. 6 – Impegno convenzionale

1) Il titolo abilitativo per la realizzazione dell'impianto in area agricola, è condizionato a stipula di atto di impegno unilaterale, registrato e trascritto, da parte del titolare dell'impianto e del proprietario del terreno, volto all'ossequio dei disposti di cui al presente regolamento ed in particolare dell'obbligo di rimozione dell'impianto al termine della sua vita utile come definita all'art. 5 comma 2, a pena dell'intervento sostitutivo da parte della Pubblica Amministrazione.

Art. 7 - Sanzioni

1) Al mancato rispetto di prescrizioni, termini e scadenze previsti dal presente regolamento, qualora la fattispecie non sia già prevista da altra norma a carattere edilizio, urbanistico o ambientale, si applica la sanzione amministrativa di € 500 prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

2) In mancanza, si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 380/01 e s.m.i.


Art. 8 – Disposizioni finali

- 1) I professionisti abilitati a presentare la documentazione prevista dalla legislazione vigente in materia edilizia, termotecnica, idraulica ed elettrica garantiscono sotto la propria responsabilità la conformità delle opere al progetto ed al presente Regolamento, allegando apposita dichiarazione asseverata a quella di fine lavori.
- 2) Il presente Regolamento si applica agli interventi edilizi per i quali la richiesta di permesso di costruire, oppure la denuncia di inizio attività, sia stata presentata in data successiva alla sua entrata in vigore.

Allegato

Cartografia scala 1:20.000 su supporto cartaceo e 1:50.000 su supporto informatico

riportante l'area di possibile localizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in zone a destinazione agricola all'interno del territorio comunale di Bra





Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto come segue. IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE F.to DOTT. FABRIZIO PROIETTI F.to DOTT, FABIO BAILO Copia conforme all'originale, per estratto, per uso amministrativo. IL SEGRETARIO, PENERALE SUPPLENTE BRA, li 14/06/2010 O-FISSORE DOTT, COS **PUBBLICAZIONE** La presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio il 14/06/2010, ai fini della pubblicazione per gg. 15 interi e consecutivi dal15/06/2010 al 29/06/2010 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. IL SEGRETARIO PÉNERALE SUPPLENTE BRA, Iì 14/06/2010 AMZÓ FISSORE DOTT, COS **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Si certifica che la presente deliberazione è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di BRA per 15 giorni interi e consecutivi dal 15/06/2010 al 29/06/2010 compreso, senza opposizioni, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. IL'SEGRETARIO GENERALE BRA, II DOTT, FABRIZIO PROIETTI Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______ per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. IL SEGRETARIO GENERALE BRA, li DOTT, FABRIZIO PROIETTI